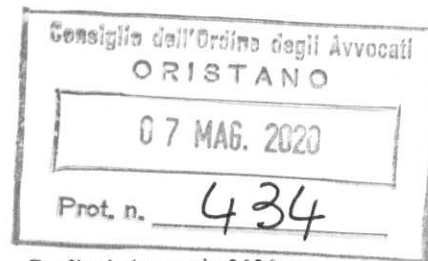




TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

PRESIDENZA



Prot. N° 1233

(signature)

Cagliari, 6 maggio 2020

Risposta a nota N° del

OGGETTO: Provvedimento adottato ai sensi dell'art. 83, 6° e 7° comma, D.L. 17 marzo 2020 n° 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n° 27 e successive modificazioni.

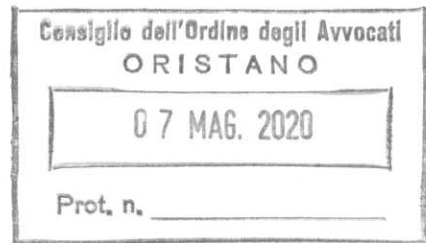
AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
CAGLIARI

ALLA CAMERA PENALE DELLA SARDEGNA
CAGLIARI

Con riferimento all'oggetto, trasmetto il provvedimento di organizzazione adottato per il Tribunale di Cagliari.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

(Mauro Grandesso Silvestri)



TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

Il Presidente

Visto il decreto legge 8 marzo 2020, n. 11 recante *Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*;

visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante ulteriori misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con modifiche, nella legge 24 aprile 2020, n. 27;

visto il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, recante interventi in materia di proroga di termini processuali;

visto il decreto 24 aprile 2020, n. 27;

viste le linee guida predisposte dalla VII Commissione del Consiglio superiore della magistratura con delibere in data 11 e 26 marzo 2020;

sentiti il Dirigente amministrativo e i presidenti di sezione che hanno riferito sull'esito degli incontri tenuti con i giudici delle rispettive sezioni;

sentito Magrif settore civile, dott. Paolo Piana;

sentito il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, avv. Aldo Luchi, la Vice-presidente, avv. Stefania Bandinelli, e il Segretario, avv. Gianluigi Perra;

sentita la Camera penale di Cagliari nelle persone del presidente, avv. Rodolfo Meloni e del segretario, avv. Giuseppe Ledda;

sentita l'autorità sanitaria regionale;

d'intesa con la Presidente della Corte d'appello e la Procuratrice generale della Repubblica presso la Corte d'appello;

Osserva

Con provvedimento del 19 marzo 2020 si è provveduto a disciplinare l'attività concernente i procedimenti indicati nel 3° comma dell'art. 83 del DL 18/2020 per il periodo fino al 15 aprile termine poi prorogato all'11 maggio 2020 dal decreto legge 8 aprile 2020, n. 23.

L'art. 83, 6° e 7° comma, del D.L. 18/2020, così come modificato dal D.L. 23/2020, prevede che, per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020, i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone; misure organizzative da adottare d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello; il 7° comma dell'art. citato elenca le misure in concreto adottabili.

Il perdurare dell'emergenza epidemiologica e la necessità di rispettare le indicazioni igienico-sanitarie dell'autorità sanitaria finalizzate, come detto, ad evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone inducono a limitare, anche nel periodo in esame, l'attività giudiziaria che si dovrà sempre conformare a quelle stringenti prescrizioni.

Passando alle concrete misure organizzative si prevede quanto segue:

- a) l'accesso al pubblico negli uffici giudiziari, così come specificatamente disciplinato nel provvedimento del Presidente della Corte d'appello e del

Procuratore generale di prossima emanazione, sarà subordinato all'uso di dispositivi di protezione individuale (in particolare obbligo di indossare la mascherina) e sarà limitato a coloro che documenteranno all'ingresso del palazzo, con l'esibizione del decreto di citazione o dell'avviso di cancelleria che fissa un appuntamento o del decreto di fissazione dell'udienza, l'incombente da svolgere e l'ora in cui lo stesso deve essere svolto;

- b) l'orario di apertura degli uffici non subirà alcuna contrazione ma il servizio sarà limitato esclusivamente all'attività che deve essere svolta in dipendenza di scadenze urgenti e prossime;
- c) tutti i rapporti tra la cancelleria, gli avvocati e l'utenza sia qualificata (consulenti, periti, ausiliari del giudice in genere) che non qualificata si svolgeranno in via prioritaria per via telematica, soprattutto nel civile, o per mezzo della posta elettronica certificata, soprattutto nel penale; se ciò non fosse possibile, per es. per la mole degli atti richiesti o perché l'atto deve per legge essere depositato personalmente, l'accesso ai servizi avverrà previa prenotazione, con richiesta inoltrata per tempo, possibilmente con specificazione dell'oggetto della richiesta, agli indirizzi di posta elettronica (affari generali; contenzioso civile, corpi di reato, corte d'assise, esecuzioni immobiliari, esecuzioni mobiliari, cancelleria fallimentare, sezione GIP/GUP, sezione lavoro, dibattimento penale, terza area (esecuzione penale), volontaria giurisdizione) già comunicati al Consiglio dell'ordine degli avvocati; la cancelleria fisserà, nel più breve tempo possibile, un appuntamento ad ora fissa per evitare forme di assembramento; sarà, in ogni caso, garantito l'accesso alle cancellerie per il compimento di tutte le attività in scadenza;
- d) le udienze sia civili che penali devono essere celebrate a porte chiuse.

Settore civile e lavoro

Il lavoro dei magistrati si svolgerà prevalentemente dal domicilio; i magistrati dovranno essere reperibili qualora si rendesse necessaria la loro presenza in ufficio;

tutti i procedimenti saranno rinviati d'ufficio a data successiva al 31 luglio 2020, con modalità telematica utilizzando i modelli per consolle del magistrato;

potranno essere trattati, compatibilmente con il carico dei ruoli, i procedimenti di seguito indicati:

- a) i procedimenti urgenti indicati nel 3° comma lett. a) dell'art. 83 D.L. 18/2020 e quelli dichiarati urgenti dai presidenti della sezione lavoro e delle due sezioni civili, come da delega del 19 marzo 2020, o dai giudici al quale il procedimento è assegnato ovvero dal presidente del collegio; per la sezione lavoro saranno considerati urgenti tutti i procedimenti aventi ad oggetto l'impugnazione di licenziamenti contenenti specifica domanda di reintegra del lavoratore;
- b) i procedimenti non urgenti che non richiedono la presenza fisica delle parti quali, in via esemplificativa, quelli fissati per l'ammissione delle prove o per la precisazione delle conclusioni, i procedimenti fissati per la discussione e/o la decisione ai sensi degli artt. 281-*sexies*, 429 e 702-*bis* cod. proc. civ., i procedimenti cautelari già istruiti o in relazione ai quali non è indispensabile procedere alla istruzione e che possono essere prontamente decisi;
- c) i procedimenti di competenza presidenziale (separazioni consensuali, accertamenti tecnici preventivi, 702-*bis*, 810 e altri provvedimenti di volontaria giurisdizione) in relazione ai quali l'ufficio è in grado di assicurare il distanziamento sociale.

I procedimenti suindicati si svolgeranno preferibilmente mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte; il giudice adotterà il provvedimento fuori udienza

provvedendo al deposito telematico.

Nei casi in cui non sia possibile la trattazione scritta o comunque in alternativa a tale ultima modalità, potrà procedersi alla trattazione mediante collegamento da remoto con l'utilizzo dei programmi TEAMS o Skype for business secondo le procedure che verranno analiticamente indicate nel provvedimento che fissa l'udienza con tali modalità che già viene utilizzato nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea.

È, altresì, consentita la trattazione dei procedimenti urgenti di cui all'art. 83 lett. a) nei quali è necessaria la presenza fisica delle parti prevalentemente procedimenti di lavoro, famiglia e di volontaria giurisdizione; tali cause, opportunamente selezionate dal giudice avuto riguardo all'opportuna gradualità della ripresa e del costante rispetto delle più volte citate norme di sicurezza, dovranno essere trattate ad ora fissa in aule che, per dimensioni, consentono la presenza di più persone.

In caso di ricalendarizzazione delle udienza il provvedimento sarà comunicato almeno sette giorni prima dell'udienza.

Settore penale

Il lavoro dei magistrati si svolgerà prevalentemente dal domicilio; i magistrati dovranno essere reperibili qualora si rendesse necessaria la loro presenza in ufficio;

i rinvii d'ufficio dei procedimenti devono essere effettuati fuori udienza;

la cancelleria provvederà alle comunicazioni e alle notificazioni agli imputati e alle altre parti, mediante utilizzo del sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche – SNT inviandole, all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio, secondo quanto previsto dal 14° e 15° comma dell'art. 83 del DL 18/2020;

le udienze di convalida dell'arresto e il successivo procedimento per rito direttissimo, nonché le udienze di convalida dell'arresto e del fermo nonché gli interrogatori di persone sottoposte a misura cautelare davanti al GIP continueranno a svolgersi con le modalità previste dai relativi protocolli sottoscritti dal Tribunale, Procura e Ordine degli avvocati di Cagliari rispettivamente in data 1° e 6 aprile 2020.

Tutti i procedimenti penali saranno rinviati fuori udienza a data successiva al 31 luglio 2020, compresi quelli fissati nelle udienze di smistamento, ad eccezione dei processi a carico di imputati sottoposti a misura cautelare o di sicurezza personale.

Potranno essere trattati, compatibilmente con il carico dell'udienza, i procedimenti di seguito indicati:

- a) procedimenti in cui non deve essere svolta alcuna attività istruttoria e quindi, principalmente, quelli in fase di discussione;
- b) procedimenti di competenza del GIP/GUP con richiesta di riti alternativi, applicazione pena e abbreviati non condizionati ad attività istruttoria complessa;
- c) procedimenti in danno di vittime deboli (reati previsti dal Codice rosso)
- d) procedimenti di particolare rilevanza, eventualmente anche perché applicata una misura cautelare reale;
- e) procedimenti camerali di esecuzione riguardanti condannati detenuti;
- f) procedimenti in materia di misure di prevenzione;
- g) procedimenti davanti ai collegi penali o al GIP/GUP con non più di tre imputati;
- h) incidenti probatori.

La cancelleria provvederà a trasmettere all'indirizzo e-mail del Consiglio dell'Ordine degli avvocati l'elenco dei processi da trattare udienza per udienza con un preavviso di almeno sette giorni.

Nei procedimenti camerali, in particolare quelli di competenza del Tribunale della

libertà, in materia di misure di prevenzione, di esecuzione e nei procedimenti di opposizioni all'archiviazione davanti al GIP, i difensori possono sostituire la discussione orale con una memoria da inviare, anche il giorno dell'udienza, agli indirizzi PEC: riesame.tribunale.cagliari@giustiziacert.it per i procedimenti del Tribunale della libertà; esecuzionepenale.tribunale.cagliari@giustiziacert.it per quelli in materia di prevenzione ed esecuzione; gipgup.tribunale.cagliari@giustiziacert.it per le opposizioni all'archiviazione.

Anche per le discussioni nelle udienze dibattimentali sarà possibile depositare memorie scritte il giorno dell'udienza.

Nei processi nei quali deve essere svolta attività istruttoria potranno essere citati un numero limitato di testi che devono essere citati ad ora fissa evitando la contemporanea presenza di più persone negli auditi.

Cagliari, 6 maggio 2020

Il Presidente del Tribunale

Mauro Grandesso Silvestri

